

DISCIPLINARE DI INCARICO DI PATROCINIO LEGALE

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. ____ approvata nella seduta del _____,

SI CONVIENE

ART.1

Il Comune di Matera, Cod. Fiscale 80002870774 - Part. Iva 00313580771, in persona dell'Avv. Enrica Maddalena Onorati, Dirigente del Settore Avvocatura, domiciliato per la funzione presso la sede dell'Ente

e

l'Avv..... Cod. Fisc. e Part. IVA:, iscritto all'Albo degli Avvocati di e domiciliato presso il suo studio legale in approvano e stipulano il presente disciplinare di prestazione d'opera intellettuale professionale alle condizioni regolate dagli articoli che seguono.

ART. 2

Il Comune affida all'Avv..... l'attività difensiva in giudizio a tutela del Comune di Matera per resistere in giudizio nel ricorso al del, pervenuto in data(prot. del)

per

ART. 3

L'Avv. si impegna ad eseguire personalmente – salvo quanto previsto al secondo comma del presente articolo – il patrocinio legale affidato sotto la propria responsabilità, senza vincolo di subordinazione, nel rispetto delle discipline legali, professionali e deontologiche che regolano la professione forense.

Il Comune di Matera riconosce all'Avv. la facoltà - per quanto occorra - di nominare sostituti e di avvalersi di domiciliatari, senza che ciò determini alcuna modifica dell'importo indicato dall'Avv. nel preventivo del (prot. del).

L'Avv., unitamente ai suoi eventuali sostituti e/o domiciliatari, hanno l'obbligo di osservare il DPR n. 62 del 16 aprile 2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), nonché le

norme previste dal vigente Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Matera, per quanto compatibili con l'attività di difesa legale in giudizio di cui al presente contratto. L'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto.

Il rapporto con il Comune è di lavoro autonomo ex art. 2230 c.c. e non subordinato, per cui sono escluse le assicurazioni sociali.

ART. 4

L'Avv. si impegna a non accettare incarichi professionali incompatibili con l'oggetto del presente contratto, a svolgere il proprio mandato con la massima diligenza ed in collaborazione con i Servizi comunali competenti per materia.

Si impegna altresì a tenere costantemente aggiornato il Comune di Matera sullo stato e sugli atti di causa mediante consultazioni verbali, comunicazioni scritte e trasmissione di tutti gli atti di causa.

L'Avv. si impegna a rendere le dichiarazioni, previste ai sensi dell'art. 53, comma 14, del Dlgs. 30 marzo 2001 n. 165, così come modificato dall'art. 1 comma 42 lettera H ed I della Legge 6 novembre 2012 n. 190, inerenti le situazioni anche potenziali di conflitti di interessi in riferimento all'incarico di difesa legale in giudizio a tutela del Comune di Matera nel contenzioso in oggetto.

ART. 5

L'Avv. sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta Amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione comunale in procedimenti in cui l'Avv. sia stato interessato; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n. 165 /2001.

ART. 6

Il Comune di Matera nella persona del Dirigente competente per materia si impegna a fornire al legale tutte le notizie e la documentazione occorrente al regolare espletamento del mandato difensivo nei limiti dell'art. 2235 del c.c. .

ART. 7

Il compenso del professionista per l'intera attività svolta, meglio indicata all'art. 2, non potrà comunque ed in ogni caso superare la soglia massima omnicomprensiva di €=, comprensiva di CPA 4%, IVA 22% ed oneri di legge, ciò nel rispetto dell'impegno di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale del Settore Avvocatura, n. del registrata con il numero di impegno del Cap. 780/02 del Bilancio

Ai fini del pagamento il professionista indica il conto dedicato n., ove effettuare il bonifico a titolo di corrispettivo.

ART. 8

In corso di contenzioso e su richiesta del legale incaricato il Comune potrà corrispondere al professionista, a titolo di spese vive ed acconto sull'onorario, un'anticipazione relativa alle prestazioni già rese ed alle spese sostenute, nel rispetto dei termini e delle condizioni indicate nei commi successivi del presente articolo.

L'anticipazione di spese vive ed acconto sull'onorario potrà essere corrisposta dall'Ente solo successivamente all'espletamento degli adempimenti inerenti le pubblicazioni e comunicazioni previste dall'art. 15 D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 53, comma 14, secondo periodo del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, che costituiscono condizioni di efficacia del presente contratto.

La corresponsione delle somme in acconto, nonché il saldo finale, dovranno avvenire previa presentazione al Comune di fattura, attestante l'attività svolta ed indicante gli estremi dell'impegno contabile con il quale è stata finanziata la prestazione ed il conto dedicato sopra richiamato.

ART. 9

Il presente contratto, a tempo determinato, ha inizio dalla data della determinazione dirigenziale di impegno di spesa relativa al contenzioso in oggetto e termina con la definitiva conclusione del giudizio, specificato al precedente art. 2.

L'efficacia del presente contratto è condizionata all'adempimento, a cura del Comune di Matera, degli obblighi di pubblicità sul sito internet del Comune di Imperia nella sezione "Amministrazione Trasparente" e di comunicazione previsti dall'art. 15 Dlgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e dall'art. 53, comma 14, secondo periodo del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni.

A tale riguardo l'Avv. presta il proprio consenso al trattamento dei dati, ai fini degli adempimenti di cui al precedente comma.

Sono esclusi dall'oggetto del presente contratto le prestazioni relative ad eventuali ulteriori gradi di giudizio per i quali il legale non potrà vantare alcuna pretesa di ulteriori incarichi di patrocinio legale in giudizio.

ART. 10

Qualunque modifica al presente contratto dovrà risultare da atto scritto alla quale forma le parti attribuiscono carattere essenziale.

ART. 11

Per quanto non qui espressamente previsto le parti fanno esplicito riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché agli usi vigenti e non incompatibili con gli intenti qui esplicitati, nonché infine alla buona fede nella interpretazione quanto all'esecuzione del presente contratto.

ART. 12

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.4.86, n. 131 la presente scrittura privata non autenticata è soggetta a registrazione in caso d'uso avendo per oggetto prestazioni di servizio soggette ad I.V.A.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Professionista

Il Dirigente del Settore Avvocatura

**ISTITUZIONE DELL'ALBO
PER L'AFFIDAMENTO DI
INCARICHI LEGALI
A PROFESSIONISTI ESTERNI
ALL'ENTE**

Indice

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione.....	3
Art. 2 Rappresentanza in giudizio.....	3
Art. 3 Criteri generali e elenco.....	4
Art. 4 Tipologia del contenzioso.....	4
Art.5 Requisiti per l’inserimento nell’elenco. Iscrizione.....	5
Art. 6 Condizioni per l’Atto d’Incarico e contenuti del Disciplinare	6
Art. 7 Affidamento degli Incarichi	7
Art. 8 Corrispettivo e liquidazione	8
Art. 9 Registro degli incarichi	9
Art. 10 Cancellazione dall'Albo	9
Art .11 Deroghe al Regolamento	10
Art. 12 Pubblicità e Accesso.....	10
Art. 13 Norme di rinvio.....	11

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi generali di imparzialità, efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e pari opportunità, le modalità e i criteri per il conferimento da parte del Comune di Matera degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.
2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio anche esecutivi e di ottemperanza.
3. Sono esclusi dalla presente disciplina gli incarichi che hanno ad oggetto la richiesta di una consulenza, studio o ricerca, destinati a sfociare in un parere legale, che restano disciplinati, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. N. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, dall'art. 110, comma 6, del D.Lgs. N. 267/00, dall'art. 46 della L. 133/08.
4. Il Comune, per quanto è possibile, utilizza e valorizza le risorse professionali interne. E' consentito affidare incarichi professionali esterni nei seguenti casi:
 - a) nella ipotesi in cui l'avvocatura interna non possa assistere legalmente l'Ente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro;
 - b) nelle ipotesi in cui l'avvocatura interna versi in situazioni di incompatibilità;
 - c) nelle ipotesi in cui le prestazioni e le attività che riguardino oggetti e materie di particolare specializzazione professionale.

Art. 2 - Rappresentanza in giudizio

- a. La rappresentanza in giudizio dell'Ente è riservata esclusivamente al Sindaco del Comune o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Sindaco.
La Giunta Comunale autorizza il Sindaco a costituirsi in giudizio in favore dell'Ente, sia se il Comune è soggetto passivo, sia se è soggetto attivo e sia per la costituzione di parte civile in procedimenti giudiziari penali, su proposta del Dirigente del Settore Avvocatura.

- b. La proposta deve essere accompagnata da una sintetica relazione del Dirigente competente per materia, contenente, tra l'altro, le valutazioni sull'opportunità di agire o resistere in giudizio. Alla relazione deve, altresì, essere allegata tutta la documentazione necessaria per predisporre gli atti difensivi.
- c. Il Sindaco, ottenuta l'autorizzazione alla costituzione in giudizio, conferisce il patrocinio attraverso la sottoscrizione della procura alla lite al legale che sarà prescelto attraverso le procedure indicate nel presente Regolamento.

Art. 3 Criteri generali e Elenco

- a. L'affidamento degli incarichi legali non è soggetto all'applicazione del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, "codice dei contratti pubblici" ma, pur trattandosi di contratti esclusi ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera d) del codice, l'affidamento medesimo dev'essere effettuato nel rispetto dei principi che il codice stesso stabilisce, all'articolo 4, proprio per i contratti esclusi e cioè: economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.
- b. A tal fine, quindi, per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa.
- c. L'attività finalizzata alla individuazione di un professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio, è regolata dalle norme del presente regolamento.

Art. 4 Tipologia del contenzioso

L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

- Contenzioso amministrativo;
 - Contenzioso civile;
 - Contenzioso del lavoro;
 - Contenzioso penale;
 - Contenzioso tributario.
- a. Ciascun professionista può fare richiesta di essere iscritto in non più di 2 sezioni, o come singolo o come facente parte di una associazione professionale, comunque denominata.
 - b. La tenuta dell'Elenco è affidata al Dirigente del Settore Avvocatura.

- c. In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduto dalla pubblicazione, a cura del Dirigente Settore Avvocatura di avviso pubblico da pubblicare sul sito web e comunicazione al Consiglio dell'ordine degli Avvocati ricadenti nel distretto della Corte di Appello di Potenza.
- d. L'elenco così formato avrà valore per tutto il 2019/2020. Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, previo esame delle istanze all'uopo pervenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
- e. I nominativi dei professionisti richiedenti, in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, sono inseriti nell'elenco in ordine strettamente alfabetico.
- f. Il Comune si riserva, la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in Elenco, in via del tutto eccezionale e motivata, secondo quanto valutato dal suo legale rappresentante, nei casi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.

Art. 5 – Requisiti per l'inserimento nell'elenco. Iscrizione

1. Professionisti interessati, il rappresentante dello studio associato, o il legale rappresentante di società di professionisti dovranno far pervenire, insieme all'istanza di iscrizione all'Elenco Comunale, debitamente sottoscritta, la seguente documentazione:

- Autocertificazione con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, N. 445 e successive modifiche ed integrazioni, attestante:

- a. *Curriculum vitae* e professionale comprovante gli incarichi assolti e le attività svolte, con l'indicazione dell'abilitazione e delle eventuali specializzazioni e pubblicazioni.
- b. Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati, con indicazione della data di prima iscrizione, eventuali sospensioni, cancellazioni e i motivi delle stesse.
- c. Inesistenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione ed assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.n. 50 del 18.04.2016.
- d. Dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione delle condizioni di cui al presente Regolamento.

- e. La specificazione delle sezioni per le quali fa richiesta di iscrizione in numero massimo di 2, con l'indicazione dell'eventuale abilitazione alle magistrature superiori.
 - f. Per le forme associative professionali i suddetti requisiti dovranno essere posseduti dal legale che rende la prestazione.
 - g. Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.
2. L'eventuale diniego all'iscrizione deve essere debitamente motivato dal dirigente competente.
3. All'autocertificazione dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità.
4. I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare in ogni caso l'aggiornamento dei loro *curricula* e l'eventuale richiesta d'inserimento in altra sezione dell'Elenco, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 5.
5. L'iscrizione resta subordinata alla verifica della veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il Comune si riserva inoltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

Art. 6 - Condizioni per l'Atto d'Incarico e contenuti del Disciplinare

L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere le seguenti condizioni, contenute nel Disciplinare di incarico, da sottoscrivere tra l'Avvocato e il Dirigente del Settore Avvocatura:

- a. L'indicazione del valore della causa, che dovrà essere sempre determinato. Nel caso in cui il valore risulti indeterminabile, verrà corrisposto un compenso come definito nel Disciplinare.
- b. Il compenso professionale che viene determinato con riferimento ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei ministeriali parametri forensi, in vigore al momento della richiesta di preventivo come disposto nel successivo articolo.

- c. Obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate e ridotte nelle misure di cui al successivo articolo 7.
- d. Obbligo del professionista di richiedere direttamente agli uffici competenti per materia gli atti e le relazioni necessari per l'espletamento dell'incarico. All'uopo gli uffici avranno cura di evadere ogni richiesta degli avvocati difensori, nonché ogni richiesta necessaria per l'istruttoria delle pratiche, e ciò nei tempi strettamente necessari.
- e. L'obbligo del legale incaricato di aggiornare costantemente l'Ente sullo stato del contenzioso, con l'indicazione dell'attività posta in essere e la trasmissione di copia degli atti redatti e/o depositati.
- f. L'obbligo del professionista, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere al Comune in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato.
- g. Di trasmettere apposita dichiarazione, al 30 agosto di ogni anno, sullo stato del giudizio e sulle competenze professionali maturate.
- h. L'obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale e la disponibilità a predisporre eventuale atto di transazione, con il supporto del responsabile del settore interessato per materia, se ritenuto utile e vantaggioso per il Comune, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per lo stesso.
- i. Dichiarazione di non avere in corso in proprio o in qualità di difensori di altre parti, cause promosse contro il Comune di Matera e di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati contro l'Amministrazione Comunale per la durata del rapporto istaurato.
- j. Inesistenza di conflitto di interesse in ordine all'incarico affidato, in relazione anche a quanto disposto dal Codice Deontologico Forense Nazionale.
- k. Polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.
- l. Ogni altro elemento utile a disciplinare il rapporto contrattuale tra il professionista e l'Ente.

Art. 7 – Affidamento degli Incarichi

1. Per l'affidamento dell'incarico di costituzione o resistenza in giudizio viene individuato il legale da incaricare, nel rispetto dei seguenti principi:

- a. specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico;
- b. principio di rotazione, tra gli iscritti all'albo;
- c. il principio di rotazione, per non contrastare con il principio di non discriminazione sancito dal codice dei contratti, vale fino a che sia decorso 3 (tre) anni dalla data di firma del disciplinare d'incarico, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo seguente;
- d. foro di competenza ed esperienze maturate, con riferimento al collocamento nelle singole sezioni;
- e. criterio di prossimità geografica ove possa dimostrarsi la sua incidenza sul contenimento delle spese;
- f. casi di evidente consequenzialità e complementarità con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- g. minor corrispettivo per diritti, onorario e spese, richiesto in relazione al grado di giudizio al quale si riferisce l'incarico. A tale scopo il professionista, ai fini del conferimento formale dell'incarico, dovrà produrre progetto di notula relativa alle proprie competenze, indicando il corrispettivo totale richiesto per il grado di giudizio.

2. A tal ultimo proposito, il Dirigente dell'Avvocatura, individuati i professionisti in base ai predetti criteri da a) ad f) del comma 1, provvede a richiedere almeno due preventivi di spesa che dovranno indicare la quantificazione della parcella comprensiva di IVA e CAP e oneri di legge.

3. Il Dirigente del Settore Avvocatura nell'invito a presentare offerta chiederà ai professionisti prescelti:

- a. Autocertificazione necessaria ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. n.33/2013 contenente i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali.
- b. Copia della polizza fideiussoria a garanzia dei rischi professionali o l'impegno a costituirla prima della firma del disciplinare d'incarico, in caso di aggiudicazione dello stesso.

5. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami

diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

Art. 8 Corrispettivo e liquidazione

1. Il corrispettivo del professionista esterno sarà determinato in virtù del ribasso percentuale offerto nel preventivo sulla base dei minimi delle tabelle dei parametri ministeriali forensi, in vigore al momento della richiesta di preventivo.

2. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato. In questo caso, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'ente e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.

3. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

4. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista in caricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.

5. Al professionista incaricato possono essere corrisposte somme a titolo di acconto che, comunque, non dovrà superare il 30% del totale del compenso stabilito.

6. I suddetti compensi sono da intendersi altresì, al netto delle spese non imponibili effettivamente sostenute (contributo unificato, diritti di cancelleria, bolli, spese di notifica, etc.) che saranno rimborsate con provvedimento separato dal dirigente avvocatura e previa acquisizione della documentazione comprovante tale spesa.

Art. 9 Registro degli incarichi

Il Dirigente del Settore Avvocatura provvederà, oltre alla tenuta e revisione dell'Albo, alla tenuta e aggiornamento del registro, anche su supporto informatico, degli incarichi legali nel quale devono essere indicati i seguenti dati:

- a. Generalità del professionista;
- b. Oggetto sintetico dell'incarico;
- c. Estremi dell'atto d'incarico;

d. Importo/i del compenso preventivato e liquidazione effettuate.

Art. 10 Cancellazione dall'Albo

Il Responsabile del Settore Avvocatura, con propria determinazione, dispone la cancellazione dall'Albo dei professionisti che:

- a. Abbiano perso i requisiti di iscrizione;
- b. Abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato all'incarico;
- c. Non abbiano assolto con diligenza e puntualità gli incarichi loro affidati;
- d. Non abbiano presenziato, o abbiano delegato altri a presenziare al loro posto, ad un numero di udienze superiore a 3 (tre);
- e. Non abbiano assolto gli obblighi assunti nel disciplinare di incarico, di cui all'art. 8 del presente Regolamento;
- f. Siano responsabili di gravi inadempienze;
- g. Ne abbiano fatto espressa richiesta.

Art. 11 Deroghe al Regolamento

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare incarichi professionali a soggetti, anche, non inclusi nell'elenco, di comprovata competenza professionale nei casi in cui ciò sia ritenuto necessario, in funzione della specificità e complessità dell'incarico, per la particolare professionalità.

Analogamente, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere, in deroga al Regolamento, nei casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e/o motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate mettono in pericolo la realizzazione di programmi e/o progetti strategici determinati dall'Ente, o la buona difesa dello stesso.

Le deroghe sono approvate dalla Giunta Comunale all'atto dell'autorizzazione alla costituzione in giudizio.

Art. 12 Pubblicità e Accesso

L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione

dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

Ai fini di darne pubblicità permanente, lo stesso, dopo la sua istituzione, sarà pubblicato a cura del Responsabile del Settore Avvocatura, sul sito web del Comune. Analogamente deve essere pubblicato sul sito web il registro degli incarichi, secondo le modalità di cui al Piano Triennale della Trasparenza.

Inoltre, in apposito spazio facilmente accessibile, ogni incarico legale deve assolvere all'obbligo di pubblicazione sul sito web nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art 15 del d.lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Chiunque può esercitare il diritto di accesso agli atti e prendere visione o copia, nei modi stabiliti dalla legge e dal Regolamento Comunale.

Art. 13 Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia al momento del conferimento dell'incarico ed al Codice Deontologico Forense Nazionale.